

RETRIBUZIONI ORARIE PER TUTTI I COMUNI DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA - OPERAI

LIVELLI E MANSIONI	1 Minimo di paga base dal 1° luglio 2023 euro	2 Indennità territoriale dal 1° gennaio 2011 euro	3 Ex indennità contingenza dal 1° novembre 1991 euro	4 Totale 1 + 2 + 3 euro	5 Riposi annuali (4,95% su 4) dal 1° ottobre 2000 euro	6 Maggiorazione per ferie e gratifica natalizia (18,50% su 4) (°°) euro	7 Elemento variabile della retribuzione - EVR dal 1° gennaio 2023 (*) euro	8 Totale retribuzione lorda (4 + 5 + 6 + 7) euro	Contributo PREVEDI dal 1° ottobre 2019 euro
OPERAI DI 4° LIVELLO	7,99	1,61	3,07	12,67	0,63	2,34	0,28	15,92	0,0959
OPERAI SPECIALIZZATI - 3° LIVELLO									
- carpentiere specializzato									
- muratore specializzato, pontatore, ferraiolo									
- gruista, fabbro di cantiere, falegname specializzato, meccanico elettricista									
- autista meccanico, conduttore di macchine semoventi tipo Bulldozer, scraper, ruspa e simili (*)									
- applicatore di asfalto, posatore di coperture impermeabili									
- sabbiatore, aiutante posatore di coperture impermeabili									
- applicatore di mosaico di 1.a, posatore di linoleum, posatore di pavimenti in legno (parchetti), posatore di pavimenti o di rivestimenti	7,42	1,50	3,06	11,98	0,59	2,22	0,26	15,05	0,0890
- conducente rulli compressori stradali patentato, posatore mattonelle di asfalto compresso									
- scalpellino, posatore, cubettista									
- pittore decoratore murale									
- decoratore di ditte, insegne, verniciatore, imitatore di marmi e legni									
- letterista, doratore									
- decoratore in stucco e inquadratore									
- stuccatore da banco, modellista									
- riquadratore cementista									
- stuccatore									

Inoltre, per quanto riguarda il trattamento per mensa e trasporti degli operai, si richiamano le norme di cui all'Accordo provinciale 24 maggio 2022, nonché, per gli aspetti fiscali e contributivi, quanto previsto dal decreto legislativo n. 314/1997 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, la misura dell'**indennità sostitutiva di mensa** passa, con **decorrenza dal 1° luglio 2022**, da euro 9,06 ad **euro 9,50 giornalieri**, mentre l'**indennità trasporti** passa, con **decorrenza dal 1° luglio 2022**, da euro 4,26 ad **euro 4,42 giornalieri**.

L'indennità sostitutiva di mensa è esente da contributi e premi e dalla ritenuta fiscale sino al limite giornaliero di euro 5,29, **se corrisposta agli addetti ai cantieri edili**; la quota di indennità sostitutiva di mensa eccedente tale importo è soggetta a contributi e premi ed alla ritenuta fiscale.

(•) L'importo a titolo di EVR è quello stabilito per l'anno 2023 dall'accordo provinciale 28 marzo 2023 e non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto ed è soggetto a contribuzione ordinaria. A tale importo è applicabile, per l'anno in corso, l'imposta sostitutiva pari al 5% (v. nostro Suggerimento n. 20/2023) nel rispetto del limite complessivo annuo pari ad euro 3.000,00 e sempre che il lavoratore sia titolare di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2022, ad euro 80.000,00.

(°°) Quota di maggiorazione da accantonare alla Cassa Edile: 14,20% su 1 + 2 + 3.

(*) Agli autisti ed ai conduttori di macchine semoventi, addetti a lavori discontinui, per le ore di lavoro ordinario effettuato oltre il limite delle 40 ore settimanali e sino a quello delle 48 ore settimanali medie annue, è dovuta una maggiorazione del 12% su paga base di fatto, indennità territoriale ed ex indennità di contingenza, fermo restando il computo su tali ore ordinarie sia del 14,20% da accantonare alla Cassa Edile per ferie e gratifica natalizia (18,50% ai fini retributivi, contributivi e fiscali), sia del 4,95% da corrispondere in busta paga per riposi annuali.

RETRIBUZIONI ORARIE PER TUTTI I COMUNI DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA - OPERAI

LIVELLI E MANSIONI	1 Minimo di paga base dal 1° luglio 2023 euro	2 Indennità territoriale dal 1° gennaio 2011 euro	3 Ex indennità contingenza dal 1° novembre 1991 euro	4 Totale 1 + 2 + 3 euro	5 Riposi annui (4,95% su 4) dal 1° ottobre 2000 euro	6 Maggiorazione per ferie e gratifica natalizia (18,50% su 4) (°°) euro	7 Elemento variabile della retribuzione - EVR dal 1° gennaio 2023 (*) euro	8 Totale retribuzione lorda (4 + 5 + 6 + 7) euro	Contributo PREVEDI dal 1° ottobre 2019 euro
OPERAI QUALIFICATI - 2° LIVELLO									
- muratore qualificato, carpentiere qualificato, falegname qualificato									
- autista conducente, conduttore di macchine semoventi tipo Bulldozer, scraper, ruspa e simili (*)									
- caldaiaio									
- aiuto applicatore di mosaico, aiutante posatore di linoleum, aiutante posatore di pavimenti o di rivestimenti	6,68	1,35	3,05	11,08	0,55	2,05	0,23	13,91	0,0801
- asfaltista stradale									
- selciatore, fabbro, falegname									
- imbiancatore									
- verniciatore									
- stuccatore di plafoni e pareti (lisciatore)									
- stuccatore da banco, scalpellino, lucidatore									

Inoltre, per quanto riguarda il trattamento per mensa e trasporti degli operai, si richiamano le norme di cui all'Accordo provinciale 24 maggio 2022, nonché, per gli aspetti fiscali e contributivi, quanto previsto dal decreto legislativo n. 314/1997 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, la misura dell'**indennità sostitutiva di mensa** passa, con **decorrenza dal 1° luglio 2022**, da euro 9,06 ad **euro 9,50 giornalieri**, mentre l'**indennità trasporti** passa, con **decorrenza dal 1° luglio 2022**, da euro 4,26 ad **euro 4,42 giornalieri**.

L'indennità sostitutiva di mensa è esente da contributi e premi e dalla ritenuta fiscale sino al limite giornaliero di euro 5,29, **se corrisposta agli addetti ai cantieri edili**; la quota di indennità sostitutiva di mensa eccedente tale importo è soggetta a contributi e premi ed alla ritenuta fiscale.

(*) L'importo a titolo di EVR è quello stabilito per l'anno 2023 dall'accordo provinciale 28 marzo 2023 e non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto ed è soggetto a contribuzione ordinaria. A tale importo è applicabile, per l'anno in corso, l'imposta sostitutiva pari al 5% (v. nostro Suggerimento n. 20/2023) nel rispetto del limite complessivo annuo pari ad euro 3.000,00 e sempre che il lavoratore sia titolare di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2022, ad euro 80.000,00.

(°°) Quota di maggiorazione da accantonare alla Cassa Edile: 14,20% su 1 + 2 + 3.

(*) Agli autisti ed ai conduttori di macchine semoventi, addetti a lavori discontinui, per le ore di lavoro ordinario effettuato oltre il limite delle 40 ore settimanali e sino a quello delle 48 ore settimanali medie annue, è dovuta una maggiorazione del 12% su paga base di fatto, indennità territoriale ed ex indennità di contingenza, fermo restando il computo su tali ore ordinarie sia del 14,20% da accantonare alla Cassa Edile per ferie e gratifica natalizia (18,50% ai fini retributivi, contributivi e fiscali), sia del 4,95% da corrispondere in busta paga per riposi annui.

RETRIBUZIONI ORARIE PER TUTTI I COMUNI DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA - OPERAI

LIVELLI E MANSIONI	1 Minimo di paga base dal 1° luglio 2023 euro	2 Indennità territoriale dal 1° gennaio 2011 euro	3 Ex indennità contingenza dal 1° novembre 1991 (**) euro	4 Totale 1 + 2 + 3 euro	5 Riposi annuali (4,95% su 4) dal 1° ottobre 2000 euro	6 Maggiorazione per ferie e gratifica natalizia (18,50% su 4) (°°) euro	7 Elemento variabile della retribuzione - EVR dal 1° gennaio 2023 (*) euro	8 Totale retribuzione lorda (4 + 5 + 6 + 7) euro	Contributo PREVEDI dal 1° ottobre 2019 (*) euro
OPERAI COMUNI - 1° LIVELLO									
- aiuto pontatore, addetto all'uso di vibratori per strutture cementizie e addetto all'uso di vibratori, sifoni e pipe, lance di acqua nei lavori in cassoni ad aria compressa, aiuto ferraiolo									
- aiutante asfaltatore, manovale addetto alle coperture impermeabili									
- aiutante asfaltista, apprendista posatore di mattonelle, allievo conducente rulli compressori stradali	5,71	1,16	3,02	9,89	0,49	1,83	0,20	12,41	0,0685
- bitumatore stradale									
- battitore di cubetti, aiuto posatore, sterratore									
- aiutante stuccatore da banco, riquadratore, cementista, scalpellino, lucidatore, gettatore									
- badilante									
- manovale									
- garzone									
- facchino									
- magazziniere									
- guardiano, fattorino	5,14	1,04	2,52	8,70	0,43	1,61	0,18	10,92	0,0570
- guardiano con alloggio	4,57	0,93	2,51	8,01	0,40	1,48	0,16	10,05	0,0570

Inoltre, per quanto riguarda il trattamento per mensa e trasporti degli operai, si richiamano le norme di cui all'Accordo provinciale 24 maggio 2022, nonché, per gli aspetti fiscali e contributivi, quanto previsto dal decreto legislativo n. 314/1997 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, la misura dell'**indennità sostitutiva di mensa** passa, con **decorrenza dal 1° luglio 2022**, da euro 9,06 ad **euro 9,50 giornalieri**, mentre l'**indennità trasporti** passa, con **decorrenza dal 1° luglio 2022**, da euro 4,26 ad **euro 4,42 giornalieri**.

L'indennità sostitutiva di mensa è esente da contributi e premi e dalla ritenuta fiscale sino al limite giornaliero di euro 5,29, **se corrisposta agli addetti ai cantieri edili**; la quota di indennità sostitutiva di mensa eccedente tale importo è soggetta a contributi e premi ed alla ritenuta fiscale.

(*) L'importo a titolo di EVR è quello stabilito per l'anno 2023 dall'accordo provinciale 28 marzo 2023 e non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto ed è soggetto a contribuzione ordinaria. A tale importo è applicabile, per l'anno in corso, l'imposta sostitutiva pari al 5% (v. nostro Suggerimento n. 20/2023) nel rispetto del limite complessivo annuo pari ad euro 3.000,00 e sempre che il lavoratore sia titolare di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2022, ad euro 80.000,00.

(**) Il valore orario dell'ex indennità di contingenza dei lavoratori discontinui è stato adeguato al disposto del decreto legislativo n. 66/2003.

(°°) Quota di maggiorazione da accantonare alla Cassa Edile: 14,20% su 1 + 2 + 3.

ADDETTI AI LAVORI FERROVIARI E TRAMVIARI - Articolo 21, punto B) c.c.n.l. 19 aprile 2010

Retribuzioni orarie per tutti i Comuni delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza LIVELLI E MANSIONI	1 Minimo di paga base dal 1° luglio 2023	2 Indennità territoriale dal 1° gennaio 2011	3 Ex indennità di contingenza dal 1° novembre 1991	4 Totale 1 + 2 + 3	5 Riposi annui (4,95% su 4) dal 1° ottobre 2000	6 Indennità di cantiere ferroviario (15% su 4)	7 Maggiorazio- ne per ferie e gratifica natalizia (18,50% su 4) (°°)	8 Elemento variabile della retribuzione - EVR dal 1° gennaio 2023 (•)	9 Totale retribuzione lorda (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	Contributo PREVEDI dal 1° ottobre 2019
	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro
Operai di 4° livello	7,99	1,61	3,07	12,67	0,63	1,90	2,34	0,28	17,82	0,0959
Operai specializzati - 3° livello	7,42	1,50	3,06	11,98	0,59	1,80	2,22	0,26	16,85	0,0890
- Addetto ai lavori di armamento ferroviario										
Operai qualificati - 2° livello	6,68	1,35	3,05	11,08	0,55	1,66	2,05	0,23	15,57	0,0801
- addetto ai lavori di armamento ferroviario e tramviario										
Operai comuni - 1° livello	5,71	1,16	3,02	9,89	0,49	1,48	1,83	0,20	13,89	0,0685
- addetto ai lavori di armamento ferroviario e tramviario, manovale										
- magazzinoiere addetto ai magazzini di cantiere										

Inoltre, per quanto riguarda il trattamento per mensa e trasporti degli operai, si richiamano le norme di cui all'Accordo provinciale 24 maggio 2022, nonché, per gli aspetti fiscali e contributivi, quanto previsto dal decreto legislativo n. 314/1997 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, la misura dell'**indennità sostitutiva di mensa** passa, con **decorrenza dal 1° luglio 2022**, da euro 9,06 ad **euro 9,50 giornalieri**. L'indennità trasporti prevista dal citato Accordo non è dovuta agli operai addetti ai lavori ferroviari e tramviari, in quanto assorbita dall'indennità di cantiere ferroviario del 15%.

L'indennità sostitutiva di mensa è esente da contributi e premi e dalla ritenuta fiscale sino al limite giornaliero di euro 5,29, **se corrisposta agli addetti ai cantieri edili**; la quota di indennità sostitutiva di mensa eccedente tale importo è soggetta a contributi e premi ed alla ritenuta fiscale.

(•) L'importo a titolo di EVR è quello stabilito per l'anno 2023 dall'accordo provinciale 28 marzo 2023 e non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto ed è soggetto a contribuzione ordinaria. A tale importo è applicabile, per l'anno in corso, l'imposta sostitutiva pari al 5% (v. nostro Suggerimento n. 20/2023) nel rispetto del limite complessivo annuo pari ad euro 3.000,00 e sempre che il lavoratore sia titolare di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2022, ad euro 80.000,00.

(°°) Quota di maggiorazione da accantonare alla Cassa Edile: 14,20% su 1 + 2 + 3.

RETRIBUZIONI MENSILI PER TUTTI I COMUNI DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA - IMPIEGATI E QUADRI

LIVELLI E CATEGORIE	1 Stipendio minimo mensile dal 1° luglio 2023 euro	2 Premio di produzione dal 1° gennaio 2011 euro	3 Ex indennità di contingenza dal 1° novembre 1991 euro	4 Elemento variabile della retribuzione - EVR dal 1° gennaio 2023 (*) euro	5 Totale retribuzione lorda 1 + 2 + 3 + 4 euro	Contributo PREVEDI dal 1° ottobre 2019 euro
7° livello - quadri (*) e 1.a categoria super	1.974,71	379,43	544,15	68,83	2.967,12	20,00
6° livello - 1.a categoria	1.777,23	347,35	539,96	61,95	2.726,49	18,00
5° livello - 2.a categoria	1.481,02	288,74	533,68	51,62	2.355,06	15,00
4° livello - Impiegati di 4° livello	1.382,31	261,62	531,58	48,18	2.223,69	14,00
3° livello - 3.a categoria	1.283,56	241,22	529,49	44,74	2.099,01	13,00
2° livello - 4.a categoria	1.155,21	215,94	526,76	40,26	1.938,17	11,70
1° livello - 4.a categoria primo impiego (**)	987,36	185,64	523,20	34,41	1.730,61	10,00

Inoltre, per quanto riguarda il trattamento per mensa e trasporti degli impiegati e quadri, si richiamano le norme di cui all'Accordo provinciale 24 maggio 2022, nonché, per gli aspetti fiscali e contributivi, quanto previsto dal decreto legislativo n. 314/1997 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, la misura dell'**indennità sostitutiva di mensa** passa, con **decorrenza dal 1° luglio 2022**, da euro 145,61 ad euro **152,68 mensili**, mentre l'**indennità trasporti** passa, con **decorrenza dal 1° luglio 2022**, da euro 81,56 ad **euro 84,13 mensili**.

L'indennità sostitutiva di mensa è esente da contributi e premi e dalla ritenuta fiscale sino al limite giornaliero di euro 5,29, **se corrisposta agli addetti ai cantieri edili**; la quota di indennità sostitutiva di mensa eccedente tale importo è soggetta a contributi e premi ed alla ritenuta fiscale. Per la determinazione della quota giornaliera dell'indennità sostitutiva di mensa vale quanto previsto dall'articolo 4 del contratto provinciale 22 dicembre 2011, non modificato dall'Accordo provinciale 24 maggio 2022.

AVVERTENZA

L'importo orario del trattamento economico spettante agli impiegati edili si ottiene dividendo per 173 gli importi mensili. Il coefficiente 25 resta esclusivamente per la determinazione della quota giornaliera della retribuzione di fatto, ai fini del pagamento delle festività cadenti in domenica nonché per la maggiorazione da riconoscere in aggiunta alla normale retribuzione del mese di novembre, quale trattamento per l'ex festività nazionale del 4 novembre.

(*) L'importo a titolo di EVR è quello stabilito per l'anno 2023 dall'accordo provinciale 28 marzo 2023 e non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto ed è soggetto a contribuzione ordinaria. A tale importo è applicabile, per l'anno in corso, l'imposta sostitutiva pari al 5% (v. nostro Suggerimento n. 20/2023) nel rispetto del limite complessivo annuo pari ad euro 3.000,00 e sempre che il lavoratore sia titolare di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2022, ad euro 80.000,00.

(*) Con decorrenza 7 febbraio 1988 ed in attuazione della legge 13 maggio 1985, n. 190, il c.c.n.l. ha regolamentato la categoria dei quadri. Il riconoscimento in forma scritta, da parte dell'impresa, della qualifica di quadro, comporta l'attribuzione di un'indennità di funzione di euro 140,00 mensili dal 1° giugno 2008.

(**) Si considera personale di primo impiego quello che non abbia compiuto, anche presso diverse aziende, un biennio di servizio nella specifica mansione.